



## DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 92 del 24/11/2025

---

**Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - STAGIONE INVERNALE 2025/2026. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E DEFINIZIONE MODALITÀ GESTIONALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO.**

---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **Novembre** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 7 dd. 05.06.2025, con l'assistenza Segretario Reggente della Comunità dr. Luisa Degiampietro, emana il seguente decreto.

---

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

Il servizio pubblico di trasporto è disciplinato dalla Legge Provinciale 09/07/1993 n. 16 e ss.mm.. L'articolo 22, attribuisce ai Comuni della Provincia di Trento la gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono sui rispettivi territori, prevedendo che per i servizi che interessano più comuni si possano prevedere forme associative di gestione e cooperazione. Tra i servizi pubblici di trasporto rientrano anche i servizi urbani turistici.

I Comuni della Val di Fiemme, con rispettive delibere di Consiglio Comunale, hanno deciso di trasferire alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme l'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale, come da delibera assembleare nr. 39 del 24/06/2011 e conseguente convenzione sub. ns. prot. 10026 dd. 11/11/2011, con la quale si impegnano altresì a garantire le risorse economiche necessarie per l'esercizio della competenza trasferita, ciascuno per la quota a proprio carico. Lo Statuto della Comunità, approvato da tutti i consigli comunali di Fiemme, ha quindi previsto all'art. 7 comma 4 (trasferimento volontario) l'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale.

La Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 2015 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società provinciali), e n. 542 di data 8 aprile 2016 (con cui è stato adottato il programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali), ha approvato con la deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "Polo dei trasporti" che ha previsto l'assunzione da parte di Trentino Trasporti S.p.A. del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica, interlocutore per Provincia e Comuni, realizzando tale obiettivo attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti S.p.A., di Trentino Trasporti esercizio S.p.A. e di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.

La Comunità territoriale della val di Fiemme, già socia della società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., nel corso del 2019 ha dismesso tale partecipazione societaria e con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 del 06/05/2019 ha aderito a Trentino Trasporti S.p.A. approvando lo schema di Convenzione per la "governance" di Trentino Trasporti S.p.A., definendola "società di sistema" a capitale prevalentemente pubblico (99,99% della PAT) idoneo a configurare, insieme ad altre condizioni, il regime di *in house providing*, e qualificando la stessa quale strumento operativo comune per il sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia) a cui i predetti soggetti possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi di trasporto pubblico e delle attività connesse di acquisizione e realizzazione e gestione degli *asset* relativi.

La convenzione per la *governance* di Trentino Trasporti S.p.A. quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è stata sottoscritta in data 09/05/2019 agli atti Rep. 19-2019 scritture private, ed in data 03/06/2019 è stata stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità il contratto per la cessione gratuita di azioni della società Trentino Trasporti S.p.A. agli atti Rep. 22-2019 scritture private.

L'art. 1 delle "Condizioni Generali di Servizio" allegate alla predetta Convenzione per la *governance* prevede che l'Ente sottoscrittore affidi a Trentino Trasporti S.p.A., anche disgiuntamente, servizi pubblici di trasporto urbano tra quelli indicati nel successivo articolo 2, mediante apposito disciplinare di cui all'art. 10, comma 9, della legge provinciale del 17 giugno 2004, n. 6 recante "Disposizioni in materia di servizi pubblici e di trasporti".

L'art. 2 delle "Condizioni Generali di Servizio" prevede, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e dell'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, che le attività che l'Ente sottoscrittore può affidare a Trentino Trasporti S.p.A., anche disgiuntamente, sono da individuarsi nel contesto dei complessivi servizi pubblici di trasporto urbano o extraurbano erogati dalla stessa Società. I servizi pubblici di trasporto sono definiti quali servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, anche se effettuati in modo saltuario, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, compresi quindi i servizi di trasporto turistico.

Ormai da diversi anni viene organizzato nell'ambito locale della Val di Fiemme, durante i periodi di maggiore afflusso turistico nel corso della stagione invernale, uno specifico servizio di trasporto, denominato "Skibus", al fine di offrire a turisti e residenti una valida alternativa all'uso del proprio automezzo per raggiungere i principali luoghi di interesse e spostarsi all'interno del territorio della valle. La programmazione di un efficiente rete di trasporto pubblico rappresenta infatti una valida soluzione, anche in chiave turistica, per ridurre il traffico veicolare in Val di Fiemme, con ricadute positive sulla

vivibilità dell'ambiente urbano. L'obiettivo è quello di scoraggiare in modo significativo l'uso privato di automezzi che, soprattutto durante i periodi di maggior affluenza, congestionano la viabilità con pesanti ricadute sui normali tempi di percorrenza delle principali reti viarie urbane ed extraurbane, a scapito di turisti e residenti.

Anche per la stagione invernale 2025/2026, come confermato nella seduta del 30/06, il Consiglio dei Sindaci, ha espresso la volontà di proseguire nello svolgimento del servizio contribuendo con budget pubblico (Pat/Comuni) in percentuale del 35% della spesa complessiva rendicontabile.

In tale contesto, come per gli anni passati, vista l'adesione da parte della Comunità a Trentino Trasporti S.p.A. e considerato che la stessa Legge Provinciale 09/07/1993 n. 16 e ss.mm., in particolare l'articolo 22, comma 3ter, prevede che per i servizi urbani turistici che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani, in alternativa alle procedure di gara, si possa affidare il servizio a Trentino Trasporti S.p.A. quale soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani, si è valutata l'opportunità di procedere con tale modalità anche per l'imminente stagione invernale. Questo anche in forza dell'art. 7, comma 1 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 che sancisce il principio di auto-organizzazione amministrativa per cui le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi anche attraverso l'auto-produzione, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Il comma 3 del predetto disposto normativo prevede inoltre che, nel caso di servizi di interesse economico generale di livello locale, l'affidamento *in house* venga disciplinato dal D.Lgs. 201/2022.

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, secondo la Legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, recante le "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", il trasporto pubblico rientra tra le materie della competenza provinciale, oggetto di specifica disciplina legislativa contenuta nella Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 ("Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento").

Detta disciplina peraltro, con riferimento alle modalità di affidamento, rinvia alle disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale e dunque all'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004 n. 6 e s.m., ai sensi del quale *"gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento"*. Questa disposizione stabilisce che i servizi pubblici possono essere gestiti in economia oppure mediante una serie di forme di affidamento (di cui sono definite le modalità) a specifiche categorie di "soggetti". In particolare, alla lett. d) del comma 7, si prevede la possibilità di affidare il servizio direttamente a Società di capitali a capitale pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (cd. *in house providing*). Il comma 9 del medesimo articolo 10 prevede inoltre che per la regolamentazione dei rapporti tra gli enti e i soggetti cui è affidato il servizio, nel caso di affidamento *in house*, possa essere utilizzato un disciplinare di affidamento di cui sono anche esplicitati gli specifici contenuti.

Con il Regolamento CE trasporti 1370/2007, anche il legislatore europeo ha previsto, tra le modalità di affidamento della fornitura e della gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, l'affidamento diretto (art. 5, par. 2), sia nella forma della c.d. "gestione diretta in economia", sia facendo ricorso ad un c.d. "operatore interno" sottoposto alle condizioni dell'*in house*.

Le forme di gestione consentite spaziano dunque dall'auto-produzione (economia diretta, *in house providing*, gestione tramite ente pubblico controllato) alle forme di affidamento competitive (gara per affidamento a terzi, gestione tramite società mista previo espletamento di gara "a doppio oggetto"), in ogni caso la scelta della forma di gestione è comunque rimessa alla discrezionalità dell'ente locale titolare (art. 7 D.Lgs 36/2023), fermo restando l'onere di motivare adeguatamente le ragioni della scelta.

Tale inquadramento normativo è stato peraltro confermato anche dalla stessa Provincia nell'ambito dell'affidamento *in house* a Trentino Trasporti S.p.A., dei servizi di trasporto extraurbano di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1878 del 22 novembre 2024, a cui si rimanda per maggior approfondimento.

L'applicabilità in Provincia di Trento del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" tuttavia non è stata ancora chiarita dal legislatore provinciale, né esistono nel merito pronunce giurisprudenziali. In ogni caso la suddetta disciplina introduce norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica che dunque valgono anche per le Regioni a statuto speciale e Province Autonome, compatibilmente con i rispettivi Statuti e norme di attuazione.

L'articolo 17, comma 2 del D.Lgs. 201/2022 stabilisce che nel caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, tale decisione debba essere supportata da una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio. Inoltre lo stesso articolo 17, comma 3, prevede che il contratto di servizio possa essere stipulato trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società *in house*, da effettuarsi sul sito dell'ANAC ai sensi dell'articolo 31 dello stesso Decreto. Tale disposizione si applica a tutti gli affidamenti privi di procedura di evidenza pubblica, qualora l'importo dell'affidamento superi le soglie di rilevanza europea, stabilite dalle normative in materia di contratti pubblici. Soglia che per la fattispecie di servizio in oggetto è attualmente fissata in euro 443.000,00 (art. 14, c. 2 lett b) D.Lgs. 36/2023).

A tal fine, per confermare la legittimità dell'affidamento diretto del servizio di trasporto *de quo* a Trentino Trasporti S.p.A., occorre verificare, accanto alla sussistenza delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche il rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento interno e comunitario per la configurazione del modello *in house providing*, presupposto per la legittimità dell'affidamento diretto di servizi.

Questo modello, in base alla normativa oggi vigente costituita come già detto in via generale dall'art. 10 L.P. 6/2004 comma 7 lett.d) e dalla corrispondente norma statale di cui all'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), nonché con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, dall'art. 5 par. 2 del Regolamento CE 1370/2007, postula la presenza contemporanea di tre requisiti relativamente a compagine sociale, controllo analogo e attività prevalente, i quali sussistono di fatto nell'assetto societario e nella governance di Trentino Trasporti S.p.A. come meglio dettagliato nella relazione illustrativa (Allegato A). Si evidenzia, in ogni caso che nella Convenzione per la governance di Trentino Trasporti S.p.A, sottoscritta da tutti i soci, sono specificate e declinate in modo puntuale le funzioni di controllo analogo inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività della Società, volte a garantire il controllo effettivo di ogni singolo socio affidante sul servizio afferente al proprio territorio ed il controllo degli investimenti in capo alla Provincia Autonoma di Trento, introdotti sulla scorta dell'evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni che ha ulteriormente specificato e rafforzato i requisiti e le caratteristiche del modello societario *in house* in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 7. La funzione di controllo analogo, posta in capo principalmente ad un organo istituito con funzioni specifiche - il Comitato di indirizzo - consiste in un controllo *ex ante*, concomitante ed *ex post* su una serie di atti e decisioni fondamentali relative alla gestione della Società. Questo comitato esercita dunque il controllo non solo sull'efficienza e l'efficacia della gestione del servizio, ma anche sulla sua attuazione, garantendo il rispetto degli standard economici e qualitativi.

Gli elementi sopra rappresentati dimostrano pertanto la sussistenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto *in house providing* a Trentino Trasporti S.p.A.

Ora, tenuto conto dell'assetto normativo suesposto, che già di per sé consente all'Ente l'affidamento del servizio di trasporto turistico in argomento a Trentino Trasporti S.p.A., dettandone quindi i presupposti di diritto, tale forma di gestione, già adottata con risultati positivi nelle passate stagioni, presenta numerosi vantaggi per la collettività e garantisce in modo efficace il perseguimento degli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere.

A tal fine si precisa quanto segue :

Uno dei settori trainanti per l'economia della Valle di Fiemme è il turismo, invernale ed estivo. In quest'ottica il trasporto urbano turistico in oggetto, oltre a configurarsi quale servizio di pubblica utilità in quanto garantisce un efficiente potenziamento della mobilità interna con impatti benefici sulla qualità della vita dei residenti in termini di viabilità, accessibilità ai luoghi di interesse e vivibilità dell'ambiente urbano, rappresenta altresì una valida iniziativa per implementare, anche qualitativamente, l'offerta turistica nell'ambito territoriale della Valle.

Ai fini di un'efficiente gestione operativa del servizio di skibus, questo deve necessariamente essere integrato con il servizio pubblico di linea (ordinario), che viene effettuato appunto dalla Società Trentino Trasporti. Infatti, dato che i percorsi dello skibus coincidono in parte anche con le tratte delle linee ordinarie, condividendone le rispettive fermate, è fondamentale che vi sia un coordinamento generale tra il servizio di linea e quello integrativo turistico, questo al fine di scongiurare situazioni di disagio e sovraccarico degli assi di mobilità interna della Valle. Viceversa non sarebbe sufficiente il solo potenziamento del servizio di linea ordinario in quanto il servizio turistico è finalizzato anche al raggiungimento di particolari luoghi di interesse in ambito turistico invernale che normalmente non vengono serviti dal servizio di linea ordinario.

Tale integrazione del servizio di linea, rivolgendosi al medesimo operatore, permette anche di mantenere tariffe agevolate per l'utenza, senza incorrere in ipotesi di concorrenza sleale che si potrebbero configurare in caso di affidamento ad un operatore economico privato. I titoli di viaggio per usufruire dello skibus prevedono infatti prezzi inferiori rispetto ai servizi di linea ordinari che effettua Trentino Trasporti, oltre alla gratuità totale per i residenti in Val di Fiemme (attraverso la distribuzione di una "card nominale" consegnata dai rispettivi comuni di residenza) e per tutti i bambini fino a 12 anni. Per l'acquisto dei titoli di viaggio, in aggiunta ai formati cartacei, viene garantita la modalità di acquisizione elettronica attraverso l'utilizzo della stessa *app* prevista per i servizi di linea ordinari, agevolandone quindi notevolmente l'acquisto per l'utenza.

L'affidamento ad una società che dispone di personale qualificato con specifica competenza in materia di trasporti, considerata la specificità delle normative di settore in tema di sicurezza, tipologie dei mezzi da impiegare, collaudi e modalità di svolgimento delle prestazioni, garantisce inoltre di operare nel rispetto delle leggi vigenti; questo anche per quanto riguarda i controlli e le sanzioni previste dalla Legge Provinciale sui trasporti L.P.16/1993. Avvalendosi di una struttura organizzativa già predisposta ad effettuare servizi analoghi è infatti possibile, oltre alla mera esecuzione, delegare anche ogni altra attività connessa e funzionale, compresa la gestione di eventuali problematiche legate alla natura del servizio. La comunità infatti non dispone di personale interno dotato di specifica competenza nel settore dei trasporti in grado di monitorare l'esecuzione del servizio qualora operato da soggetti privati ovvero di affrontare l'insorgere di possibili criticità.

Secondo l'articolo 4 dell'allegato "Condizioni generali di Servizio" allegate alla Convenzione per la *governance* della società, le attività affidate alla stessa dagli enti sottoscrittori possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, per servizi integrativi alla linea e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi, nel rispetto della disciplina vigente, di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze. Anche quest'anno Trentino Trasporti, in considerazione delle articolazioni territoriali e delle necessità degli enti soci, nonché in relazione alle proprie risorse di personale e strumentali, ha valutato di avvalersi di un vettore terzo per svolgere parte dei servizi richiesti dalla Comunità. Questo viene individuato tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative vigenti. La gestione amministrativa del servizio, così come tutti gli adempimenti di legge per il corretto svolgimento dello stesso, sono invece a cura della struttura organizzativa interna della società, tramite il proprio personale qualificato. La rendicontazione dei servizi di trasporto sarà comunque effettuata da Trentino Trasporti S.p.a. direttamente alla Comunità Territoriale a cui verrà addebitato il costo finale del servizio sulla base delle prestazioni effettivamente svolte come risultanti a consuntivo.

In generale, l'oramai consolidata validità dell'iniziativa, sempre attraverso la gestione *in house* affidata a Trentino Trasporti, ha migliorato l'offerta di mobilità interna del territorio della Val di Fiemme, dunque si ritiene opportuno procedere in tal senso anche per la stagione invernale 2025/2026.

Alla luce di quanto suesposto.

Atteso che la scelta della modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico va effettuata nell'ambito delle possibilità offerte dal quadro normativo vigente e previa approfondita valutazione di opportunità e convenienza economica nel contesto di riferimento.

Rilevato che la normativa provinciale risulta allineata a quella nazionale e comunitaria nell'ammettere, in ossequio al principio di libera Amministrazione delle autorità pubbliche, l'autoproduzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare il ricorso al modello *in house providing*, al pari delle altre forme gestionali, ricorrendone i presupposti.

Precisato a tal fine che, con il Regolamento CE trasporti 1370/2007, il legislatore europeo prevede, tra le modalità di affidamento della fornitura e della gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, l'affidamento diretto (art. 5, par. 2), sia nella forma della c.d. "gestione diretta in economia", sia facendo ricorso ad un c.d. "operatore interno" sottoposto alle condizioni dell'*in house* e che ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società *in house*: "un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata".

Dato atto che, l'articolo 16 del d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, testo unico delle società a partecipazione pubblica, stabilisce le condizioni affinché si configuri l'assetto stabilito dalla normativa comunitaria e che per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi i soci di Trentino Trasporti S.p.A. hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla Società, demandandolo agli organismi denominati "assemblea di

coordinamento" e "comitato di indirizzo", secondo le disposizioni dettate dalla convenzione per la *governance*, citata in premessa e sottoscritta dalla Comunità.

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per l'affidamento del servizio in oggetto alla società Trentino Trasporti S.p.a., e che la Comunità, in qualità di ente socio, possa procedere a detto affidamento in via diretta, in quanto trattasi di servizio gestito nella modalità c.d. *in house*, prevista dall'art.10, comma 7, lett. d) della L.P. n. 6 del 2004, nonché dalla disciplina nazionale recata dal Decreto Legislativo 23 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dal Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" nonché dall'art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa" del D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", tramite sottoscrizione di apposito disciplinare di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 10 della L.P. 6/2004 e della L.P. 16/1993, previsto dall'art. 1, comma 2 delle "Condizioni generali di servizio" allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Trasporti S.p.A., sottoscritta dalla Comunità in data in data 09/05/2019.

Vista all'uopo la stima dei costi del servizio richiesto per il periodo dal 05/12/2025 al 06/04/2026, quindi per complessivi 123 giorni di servizio, predisposta secondo le esigenze dell'Ente, come trasmessa da Trentino Trasporti in data 10/11/2024, in atti sub prot. n. 9113, e quantifica in € 731.799,00, esclusi gli oneri di legge.

Visto inoltre lo schema di disciplinare di affidamento, da stipularsi tra la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, quale ente titolare dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale, e la Società Trentino Trasporti S.p.A. per la gestione del servizio di skibus stagione invernale 2025/2026, Allegato C.

Considerato che nell'ambito del progetto di servizio, per la gestione tecnica dello stesso la Comunità Territoriale si avvale, ormai da diversi anni, della collaborazione dell'Azienda per il Turismo Fiemme e Cembra – A.P.T., la quale determina obiettivi e programmi con il supporto della Associazione Albergatori e del Consorzio impianti di risalita, conciliando anche le esigenze dei Comuni di cui la Comunità è portavoce, e contribuendo anche a livello finanziario.

Richiamato pertanto il proprio decreto n. 78 del 30/10/2025 e successiva scrittura privata rep. A/P n. 27/2025 dd. 10/11/2025, con cui è stato approvato e stipulato un contratto di sponsorizzazione tecnica e finanziaria tra la Comunità Territoriale della Val di Fiemme e l'Azienda per il Turismo Fiemme e Cembra – A.P.T. il quale prevede dal punto di vista tecnico che la stessa collabori con la Comunità nella programmazione del servizio curando poi in fase esecutiva gli aspetti organizzativi e gestionali, anche dal punto di vista operativo, dialogando attivamente con tutti gli *Stakeholders* coinvolti nel progetto, mentre dal punto di vista finanziario che contribuisca alla copertura dei costi residui che dovrà sostenere l'amministrazione fino ad un importo massimo di 30.000,00 € + IVA.

Precisato che, con riferimento alle tariffe a carico degli utenti per la fruizione del servizio, anche per la stagione invernale 2025/2026, si prevede la contribuzione da parte degli utenti alla copertura dei costi di gestione dello stesso, comunque in forma agevolata rispetto al servizio di linea ordinario, in applicazione del piano tariffario stabilito gli scorsi anni da un apposito gruppo di lavoro, secondo la relazione di progetto allegata che riporta le tipologie di titoli di viaggio ed il rispettivo costo.

Dato atto che tutte le attività legate alla bigliettazione del servizio (emissione, distribuzione, vendita, ecc.), secondo i costi e le tipologie di titoli di viaggio necessari per la fruizione del servizio, come indicati nella relazione allegata, dovranno essere effettuate da APT di concerto con la società Trentino Trasporti S.p.a., con la Associazione Albergatori, con i Consorzi operatori degli impianti di risalita della Valle ed altri operatori privati aderenti nelle modalità regolate da apposita convenzione che andrà sottoscritta dalla Azienda per il Turismo e da Trentino Trasporti S.p.a., inclusa la rendicontazione finale dei biglietti venduti ed invenduti.

Visto ed esaminato il Progetto per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico 2025/2026, come esposto nella relazione Allegato A al presente provvedimento, elaborato a seguito di ripetute riunioni tra i soggetti coinvolti, il quale prevede un costo complessivo dell'iniziativa stimato in € 809.725,40, come esposto nel quadro economico allegato B;

Accertato che la spesa verrà coperta come segue:

- a) direttamente dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme per € 500.000,00, importo derivante dal fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'art. 6 bis della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 – riparto quota "Servizi integrativi di trasporto turistico" assegnato dalla PAT

con delibera della Giunta provinciale n. 1583 di data 17 ottobre 2025 alimentato con le risorse raccolte sul territorio dagli operatori turistici (imposte di soggiorno);

- b) tramite le risorse trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme dai Comuni della Val di Fiemme, fino al 35% della spesa rendicontabile, compreso il costo del servizio di "Nightbus" richiesto dagli stessi comuni del valore di € 12.555,40 (IVA inclusa), per un totale stimato di € 283.403,89, che sarà decurtato dell'eventuale ulteriore contributo finanziario della P.A.T. a valere sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali ex articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36: quote relative al "servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico";
- c) dalla sponsorizzazione dall'Azienda per il turismo Fiemme e Cembra per il restante disavanzo, attualmente stimato in € 26.321,51 (IVA inclusa) fino ad un massimo di € 30.000,00 più IVA (totali € 36.600,00) come previsto dal contratto di sponsorizzazione stipulato con la Comunità in atti rep. A/ P n. 27/2025 dd. 10/11/2025.

Ritenuto quindi di approvare il progetto relativo al servizio di trasporto urbano turistico "Skibus" - stagione invernale 2025/2026, formalizzando l'istituzione del servizio nella sostanziale invarianza delle modalità organizzative delle passate edizioni, affidando lo stesso a Trentino Trasporti S.p.a., per un importo pari a € 731.799,00 (al netto degli oneri di legge) secondo lo schema di disciplinare di affidamento Allegato C.

Ricordato che ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 201/2022, in applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza con riferimento, appunto, agli affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica con modalità in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, come nel caso di specie, il contratto di servizio (in questo caso disciplinare di affidamento) è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla Società in house sul sito dell'ANAC, e che, come precisato da quest'ultima nel proprio comunicato del 22/02/2023, fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da ANAC, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipulazione del contratto di servizio (per PAT disciplinare di affidamento).

Dato atto che, come riportato nel parere di ANAC n. 34/2023, è consentito procedere all'esecuzione in via d'urgenza di un servizio pubblico locale, nelle more degli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 3 del d.lgs. 201/2022, in presenza delle specifiche esigenze pubbliche indicate nel codice dei contratti pubblici, nello specifico art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Valutata quindi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l'esecuzione del contratto in via d'urgenza in quanto, il mancato avvio del servizio determinerebbe di fatto un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ovvero sia quello del diritto ad una agevole e funzionale mobilità interna, soprattutto nei periodi di grande affluenza turistica come ampiamente esposto in premessa, questo sia in ragione del termine di 60 giorni previsti per addivenire alla stipula del contratto disposti dall'art. 17, comma 3 del d.lgs. 201/2022, sia in considerazione della durata effettiva del servizio, limitata a soli 120 giorni.

Atteso che le prestazioni affidate a Trentino Trasporti s.p.a., in quanto società in house, non sono soggette a tracciabilità dei flussi finanziari, come precisato ANAC nella delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 di aggiornamento alle linee guida sulla tracciabilità (del. ANAC n. 4/2011).

Dato atto che è richiesta comunque l'acquisizione del CIG per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. 36/2023, per tale motivo è stato acquisito il codice CIG B93768DF14 dalla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento denominata "CONTRACTA".

Dato atto che l'intervento è stato inserito nel Programma biennale di acquisto di beni e servizi facente parte del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2027, e del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Viste e richiamati :

- la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- la Legge Provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e ss.mm.ii. "Legge Provinciale sui trasporti";
- la Legge provinciale 7 giugno 2004, n. 6 Capo II, "Disposizioni in materia di servizi pubblici e di trasporti" ;
- la Legge Provinciale 09 marzo 2016 n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- 

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”,
- L.R. 03.05.2018 n. 2 “Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011”;
- D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”, ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 28 di data 16.12.2024 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 29 di data 16.12.2024 di “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;
- decreto del Presidente n. 118 di data 30.12.2024 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2025-2027 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.”;
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, considerata la necessità di dare avvio immediato alle attività necessarie alla partenza del servizio di trasporto turistico in argomento.

## DECRETA

1. di approvare il Progetto del servizio di trasporto urbano turistico 2025/2026 come descritto nella relazione Allegato A) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di istituire per le motivazioni in premessa esplicitate il servizio pubblico di trasporto urbano turistico denominato “Skibus” relativamente alla stagione invernale 2025/2026 nel periodo dal 05/12/2025 al 06/04/2026 secondo le tabelle di linee tratte ed orari esposte nell'Allegato A), per una spesa complessiva di € 809.725,40 come evidenziato nel quadro economico Allegato B) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di affidare il servizio pubblico di trasporto urbano turistico denominato “Skibus” stagione invernale 2025/2026, per le ragioni esposte in premessa, a Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento, in Via Innsbruck, n. 65, società *in house*, per un costo previsto di € 731.799,00 al netto degli oneri di legge, approvando altresì lo schema di disciplinare di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 10 della L.P. 6/2004 e della L.P. 16/1993, previsto dall'art. 1, comma 2 delle “Condizioni generali di servizio” allegate alla Convenzione per la Governance della società di sistema Trentino Trasporti S.p.A., sottoscritta dalla Comunità in data 09/05/2019, da stipularsi tra la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, quale ente titolare dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale, e la Società Trentino Trasporti S.p.A., Allegato C) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di disporre, secondo quanto indicato in premessa, l'esecuzione in via d'urgenza del servizio pubblico locale in oggetto, a far data dall'avvenuta esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nelle more degli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 201/2022;



5. di pubblicare il provvedimento sul Sito istituzionale della Comunità e di trasmettere il provvedimento ad ANAC, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, comma 3 e 31, comma 2 del D.Lgs. 201/2022;
6. di dare atto che, per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 23, comma 5, del D.lgs. 36/2023, è stato acquisito il codice CIG B93768DF14 dalla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento denominata "CONTRACTA";
7. di demandare a successive determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione degli impegni di spesa conseguenti all'attivazione del servizio "Skibus" stagione invernale 2025/26 e relativi accertamenti in entrata, nonché la rendicontazione della spesa a conclusione del servizio;
8. di dare atto che l'intervento è stato inserito nel Programma biennale di acquisto di beni e servizi facente parte del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2027, e del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 91**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO SKIBUS - STAGIONE INVERNALE 2025/2026. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E DEFINIZIONE MODALITÀ GESTIONALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2025

Il Responsabile di Settore

arch. Susanna De Biasio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Michela Piazzi

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE  
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA  
COMUNITÀ  
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 25/11/2025  
Degiampietro Luisa in data 24/11/2025